



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

PROCEDURA

“WHISTLEBLOWING”

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

REDAZIONE	VALIDAZIONE	APPROVAZIONE	VERSIONE
Audit Interno	Responsabile Audit Interno	Direttore dell'Ente	Versione 00 del 15/12/2023



Indice

1. Introduzione: disposizioni di riferimento e obiettivi della procedura	3
1.1. Ambito di applicazione – Soggetti tutelati che possono effettuare la segnalazione	4
2. Canale di segnalazione interna.....	5
2.1. Gestione delle segnalazioni	6
2.2. Riscontro al Segnalante.....	7
3. Valutazione della segnalazione	7
4. Riservatezza dell'identità del Segnalante.....	8
5. Divieto di ritorsione.....	9
6. Trattamento dei dati personali.....	10
7. Ulteriori canali di segnalazione: “segnalazione esterna” e “divulgazione pubblica”	10
ALLEGATO - Informativa sul trattamento dei dati personali	11

1. Introduzione: disposizioni di riferimento e obiettivi della procedura

L'ENPAP Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - costituito quale fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 103/96 in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della Legge n. 335/95 - attua le tutele previdenziali obbligatorie e assistenziali in favore degli Psicologi che esercitano l'attività come liberi professionisti in base alla Legge n. 56/89 sull'Ordinamento della professione di Psicologo.

In conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria e di Confcommercio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione è stato adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 dell'ENPAP” (in breve, “MOG Enpap”)

Contestualmente all'approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

In Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*

In attuazione della suddetta normativa, con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 111/23 del 15 dicembre 2023 è stato conseguentemente aggiornato il MOG Enpap con l'introduzione del sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti oggetto della presente procedura.

Per “Whistleblowing” si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

La presente procedura definisce le modalità organizzative e comportamentali da attuare in caso di segnalazioni in materia di whistleblowing da parte dei lavoratori e degli altri soggetti più avanti specificati (*whistleblower*), prevedendo espressamente il divieto di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali nei loro confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, nonché adottando provvedimenti disciplinari per il responsabile di tali condotte.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del “Decreto”, i canali di segnalazione interna di cui alla presente procedura sono attivati dopo aver sentito in data 05/12/2023 le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

La procedura è pubblicata nella sezione TRASPARENZA >> WHISTLEBLOWING del sito istituzionale www.enpap.it.

1.1. Ambito di applicazione – Soggetti tutelati che possono effettuare la segnalazione

Ai fini del Decreto per i soggetti del settore privato dotati di un modello di organizzazione e gestione 231 le “violazioni” (comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato) consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e/o violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Ente;
- altre fattispecie disciplinate dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023.

Le persone che segnalano violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo dell’ENPAP (attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti con l’Ente) sono definiti come persona segnalante (di seguito Segnalante).

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, rientrano tra la categoria di soggetti segnalanti:

- “*i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato*”, vale a dire i dipendenti dell’ENPAP;
- “*i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione*” che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ENPAP;
- “*i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere*” in favore dell’ENPAP;
- “*i liberi professionisti e i consulenti*”, che svolgono l’attività professionale per l’ENPAP;
- “*i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti*”, tra cui gli stagisti, che prestano la propria attività presso l’ENPAP;
- “*le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza – anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto -*” dell’ENPAP, quali i Componenti del Consiglio di indirizzo generale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, il Direttore, l’Organismo di Vigilanza (OdV ENPAP) e il Data Protection Officer (DPO ENPAP), il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile e gli addetti della Funzione Audit Interno.

I Segnalanti sono tutelati dall’Ente in aderenza con quanto previsto dal Decreto e, pertanto nel rispetto dell’“Obbligo di riservatezza” (art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023); delle normative vigenti in materia di “Trattamento dei dati personali” (art. 13 D.Lgs. n. 24/2023); del “Divieto di ritorsione” (art. 17 D.Lgs. n. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità previste per il Segnalante (art. 20 D.Lgs. n. 24/2023).

Le tutele vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del Segnalante non sono garantite nel caso in cui quest’ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave.

Le misure di protezione e tutela previste per il Segnalante si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto potenzialmente esposte a ritorsioni a seguito della segnalazione ricevuta (articolo 3, comma 5 D.Lgs. n. 24/2023):

- ai facilitatori (ovvero, la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di whistleblowing, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela del Segnalante si applica qualora la segnalazione di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. Canale di segnalazione interna

L'Enpap ha attivato un proprio canale informatico di segnalazione interna, denominato “*Parrot Whistleblowing*” - piattaforma software *in cloud* del tipo Web Application in SaaS (“Software as a Service”), pertanto non installato sul server dell'Ente – accessibile dal link WHISTLEBLOWING a piè della home page del sito istituzionale www.enpap.it e dalla sezione TRASPARENZA >> WHISTLEBLOWING (ove lo specifico link reindirizza al programma esterno). Il software garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata all'Organismo di Vigilanza ENPAP e al Responsabile della Funzione Audit Interno, di seguito indicati come “Destinatario” della segnalazione.

La segnalazione trasmessa al Destinatario tramite il canale informatico è recapitata a entrambi i soggetti a cui è affidata la gestione della segnalazione. Nei casi in cui il Destinatario della segnalazione coincida con il Segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, il sistema consente al Segnalante di indirizzare la segnalazione a uno solo dei due soggetti individuati come Destinatario.

Il software di gestione del canale di segnalazione interna prevede le seguenti modalità di segnalazione:

- **forma scritta:** il Segnalante effettua la segnalazione mediante la compilazione di un apposito form;
- **incontro diretto:** il Segnalante richiede, attraverso il sistema, un incontro diretto con il Destinatario. L'incontro – da tenersi in luogo atto a garantire la riservatezza del Segnalante - viene fissato entro un termine ragionevole dall'invio della segnalazione. Al riguardo, si definisce in 15 giorni lavorativi il termine “ragionevole” per la fissazione dell'incontro a far data dalla ricezione della segnalazione.

A seguito dell'incontro, il Destinatario redige apposito verbale, reso disponibile all'interno della piattaforma web affinché il Segnalante possa verificare, rettificare o confermarne il contenuto, apponendovi la propria sottoscrizione (sempre per il tramite della piattaforma software).

Le segnalazioni devono avere contenuto circostanziato all'ambito di riferimento e devono essere fondate su elementi di fatto precisi, con elementi concordanti e convergenti non suscettibili di interpretazioni diverse; le segnalazioni non possono pertanto riguardare meri sospetti o notizie riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

Per essere considerate valide è necessario che le segnalazioni abbiano quali elementi essenziali:

- una descrizione precisa dell'oggetto della segnalazione, con indicazione di dati, informazioni e circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (arco temporale, luogo ed eventuali soggetti coinvolti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo);
- gli elementi che consentano una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione.

Nella maschera di compilazione della procedura informatica è previsto che il Segnalante indichi le proprie generalità, oltre ai seguenti eventuali ulteriori elementi:

- altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione e ai quali sono riservate le tutele previste dalla normativa;
- documenti utili a circostanziare i fatti denunciati e a rendere ascrivibile la segnalazione come "ammissibile", che possono pertanto confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Il software di gestione del canale di segnalazione interna prevede infine:

- la presa d'atto del Segnalante circa le responsabilità e le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- la presa visione del Segnalante dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679" (allegata alla presente procedura).

2.1. Gestione delle segnalazioni

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il software adottato dall'Ente:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione (l'art. 4, comma 6 del Decreto, prevede entro 7 giorni dalla ricezione, anche quando questa sia ricevuta da soggetto diverso da quello competente);
- mantiene traccia delle interlocuzioni tra il Segnalante e il Destinatario (qualora, ad esempio, vengano richieste eventuali integrazioni, o venga redatto verbale del colloquio diretto).

In linea generale, il Destinatario, dopo avere ricevuto la segnalazione e laddove ritenuto opportuno sulla base delle informazioni preliminari visionate, provvede a:

- avviare la fase istruttoria, procedendo agli approfondimenti e alle analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze, avvalendosi ove necessario anche del supporto di consulenze esterne;

- chiudere la segnalazione ricevuta laddove le informazioni siano:
 - i. generiche o non adeguatamente circostanziate;
 - ii. palesemente infondate;
 - iii. riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
 - iv. “circostanziate verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche svolte, emergano elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria;
 - v. “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche svolte, non risulti possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della segnalazione.

Se dalle analisi della segnalazione emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all’adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del Direttore o del diverso soggetto secondo le regole del successivo par. 3, definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l’implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione al Destinatario che cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni.

2.2. Riscontro al Segnalante

Il Destinatario fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento rilasciato dal software di segnalazione interna.

Il riscontro può riguardare:

- un’informativa al Segnalante circa lo stato di avanzamento dell’attività istruttoria;
- la chiusura dell’istruttoria in caso di archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- la chiusura dell’istruttoria in caso di avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e trasmissione agli organi competenti (vedi paragrafo successivo “valutazione della segnalazione”).

3. Valutazione della segnalazione

Al termine degli accertamenti, ritenuta ammissibile la segnalazione, il Destinatario predisponde una apposita relazione in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa.

In caso di segnalazione che abbia a oggetto la violazione del Modello 231 adottato dall’Ente, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 4.3 Parte Generale MOG ENPAP (*“In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio dei propri compiti, le seguenti responsabilità:” ... omissis... “segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente”*).

In particolare:

- nel caso di segnalazioni che riguardino i componenti del Consiglio di indirizzo generale o del Consiglio di Amministrazione, il Destinatario dà comunicazione immediata al Presidente del Collegio Sindacale;
- nel caso di segnalazioni che riguardino il Direttore o i Dirigenti dell’Ente, il Destinatario dà comunicazione immediata al Presidente dell’Ente;

- nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto la violazione del sistema disciplinare da parte del Personale dipendente, il Destinatario segnala tempestivamente al Direttore dell'Ente le violazioni accertate;
- nel caso di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, il Destinatario comunica tale circostanza al Presidente e/o al Direttore dell'Ente (in relazione al ruolo del Segnalante) per l'avvio del procedimento disciplinare o di altra azione a tutela dell'Ente.

Segnalazioni non ammesse

Non sono ammesse segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Segnalazioni in malafede

Enpap auspica che le proprie persone, a ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, e si riserva di valutare l'adozione di provvedimenti nel caso in cui una segnalazione si riveli infondata e prodotta in malafede al solo scopo di ledere ingiustamente la reputazione o l'onorabilità di una persona o di un soggetto giuridico.

4. Riservatezza dell'identità del Segnalante

Come previsto dalla normativa, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati e a tal fine appositamente istruite da ENPAP, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR (Regolamento UE 679/2016) e dell'art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. 101/2018).

A tal fine, il Segnalante prima dell'invio della segnalazione sarà informato che, qualora la segnalazione dovesse risultare ammissibile, l'identità non può essere rivelata senza il suo espresso consenso a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito, espressamente autorizzate a trattare i dati personali. Solo qualora la contestazione disciplinare nei confronti del segnalato sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato come autore della violazione, il mancato consenso del Segnalante a rivelare la propria identità comporta l'impossibilità di utilizzare la segnalazione nel procedimento disciplinare che, pertanto, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di ulteriori elementi su cui fondare la contestazione.

È prevista la comunicazione scritta al Segnalante dei motivi circa la rilevazione dei dati riservati anche qualora l'identità della persona segnalante e dei fatti indicati siano indispensabili ai fini della difesa della persona coinvolta.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'Ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

L'Ente tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La persona coinvolta può essere sentita oralmente, ovvero, su sua espressa richiesta, potrà consegnare osservazioni scritte e documenti.

La segnalazione è sottratta all'accesso da parte di terzi, sia con riferimento alla normativa per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente (per la quale l'ENPAP ha adottato un proprio Regolamento), sia all'accesso civico (semplice o generalizzato).

5. Divieto di ritorsione

La normativa “whistleblowing” prevede espressamente che il Segnalante e le altre persone eventualmente esposte nella segnalazione (es. facilitatori) non possano subire alcuna ritorsione.

Di seguito sono indicate, in via esemplificativa e non esaustiva, talune fattispecie riconducibili al concetto di ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali previsto dal Decreto, è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

È allegata alla presente procedura l'”Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679”.

7. Ulteriori canali di segnalazione: “segnalazione esterna” e “divulgazione pubblica”

Oltre il canale di segnalazione interna individuato dall’Ente, la normativa consente al Segnalante di effettuare la segnalazione attraverso ulteriori canali di seguito indicati:

- il **canale di “segnalazione esterna”**, attraverso l’apposito canale ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); tale canale può essere attivato nel caso in cui, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura e la stessa non ha avuto seguito;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- la **“divulgazione pubblica”**, con la quale si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Decreto, il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste dalla presente procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ALLEGATO - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

In applicazione dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 in materia di privacy ("GDPR – General Data Protection Regulation") si indicano di seguito le informazioni relative alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati personali da parte della Fondazione Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi – ENPAP (di seguito "Ente" o "Titolare del trattamento") ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in applicazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di atti illeciti o del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo adottato dall'Ente.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione ENPAP, Codice Fiscale 05410091002, con sede in Via Andrea Cesalpino, 1 – 00161 Roma.

L'Ente ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo@enpap.it.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato nell'ambito dei compiti istituzionali di ENPAP per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle attività attinenti alla presentazione delle segnalazioni e alla relativa gestione del processo di Whistleblowing, in conformità alla vigente normativa in materia secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

In particolare, i dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

Il trattamento dei Suoi dati personali svolto dall'Ente per le finalità di cui sopra, si fonda sulle seguenti basi giuridiche previste dal Reg. UE 2016/679:

1. per la finalità di cui alla lettera a), anche qualora la segnalazione sia trasmessa in forma orale (tramite telefono o messaggistica vocale) dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
2. per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
3. per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR) alla difesa, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, di un proprio diritto o di una propria facoltà.

Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà richiesto un apposito consenso (raccolto nella fattispecie specifica) al segnalante per la rivelazione della propria identità.

Il trattamento dei dati costituisce condizione necessaria per il perseguimento delle finalità di cui sopra; pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di svolgere l'attività istruttoria necessaria alla valutazione della segnalazione e, conseguentemente, potrà determinare l'impossibilità di gestione della stessa.

2. Categorie dei dati trattati

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti di cui al paragrafo 1, i dati trattati dall'Ente possono includere:

- a. *dati personali*, quali a titolo esemplificativo:
 - nel caso di segnalazione non anonima (i) dati identificativi e anagrafici (ii) dati di contatto
 - dati relativi alla gestione della segnalazione i) ruolo in virtù del quale si effettua la segnalazione, ii) informazioni sui fatti e circostanze oggetto della segnalazione
 - dati relativi a eventuali soggetti coinvolti o menzionate nella segnalazione;
- b. *dati particolari* e/o giudiziari di cui all'art. 9) e 10) del GDPR, qualora inseriti nella segnalazione.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR, compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. Il trattamento è svolto con modalità digitali e, qualora necessario, cartacee.

4. Destinatari dei dati personali

I dati personali, per le finalità di cui precedente paragrafo 1, sono trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività dell'Ente e per il perseguimento delle finalità suindicate, i dati personali potrebbero essere trattati anche da soggetti esterni nella loro qualità di Responsabili del trattamento che svolgono attività correlate e funzionali a quelle dell'Ente o nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento.

5. Conservazione dei dati personali

I dati personali sono conservati in modalità analogica negli archivi interni ed esterni dell'Ente e in modalità digitale in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea; i dati personali raccolti e trattati per le finalità di cui ai paragrafi precedenti, sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del trattamento (non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione) e secondo i criteri di prescrizione previsti dalla legge.

6. Diritti dell'interessato

La informiamo che, ai sensi del Capo III del Reg. UE 2016/679, è legittimato ad esercitare i seguenti diritti nei confronti dell'Ente in merito al trattamento dei Suoi dati personali:

(i) accesso ai dati; (ii) cancellazione dei dati ove la normativa che disciplina tale materia lo consenta; (iii) rettifica dei dati; (iv) limitazione del trattamento; (v) opposizione al trattamento ove la normativa che disciplina tale materia lo consenta; (vi) revoca del consenso prestato, ove previsto; (vii) portabilità dei dati ove la normativa che disciplina tale materia lo consenta.

Potrà esercitare i diritti di cui sopra tramite l'invio di una comunicazione al DPO Enpap all'indirizzo di posta elettronica dpo@enpap.it.

Il Titolare del trattamento fornisce all'interessato riscontro delle richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. In tal caso, l'Ente informa gli interessati di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguarda non sia conforme al Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, seguendo le procedure e le indicazioni disponibili nel sito web www.garanteprivacy.it.